

Parma, 23/02/2026  
CIRCOLARE N. 25/2026

**OGGETTO: Contributo spedizioni extra-Ue**

La legge finanziaria 2026 ha introdotto, dal 1° gennaio 2026, un contributo fisso di 2 euro sulle spedizioni provenienti da paesi extra-Ue di valore non superiore a 150 euro, destinato a coprire le spese amministrative legate agli adempimenti doganali.

**Ambito di applicazione**

La circolare dell'Agenzia delle dogane n. 37/D/2025 e la n.4/2026 hanno chiarito che:

- il contributo è dovuto per le dichiarazioni di immissione in libera pratica registrate a partire dall'1.1.2026;
- per spedizione devono intendersi le "merci spedite simultaneamente dallo stesso speditore allo stesso destinatario e oggetto di un unico contratto di trasporto";
- i tracciati dichiarativi interessati dall'applicazione del contributo sono unicamente gli H1 (dichiarazioni ordinarie) e gli H7 (dichiarazioni semplificate).

Ad essere interessate sono le transazioni B2C, le spedizioni B2B e gli scambi tra privati, anche senza finalità commerciali.

**Contabilizzazione e pagamento del contributo**

È stato previsto un periodo transitorio fino al 28 febbraio 2026. In questa fase, per tutte le dichiarazioni (sia H1 che H7), il versamento avviene con contabilizzazione periodica quindicinale: si paga entro 15 giorni dalla chiusura del periodo tramite bolletta "A22" su conto di debito. Questo periodo si chiuderà con l'invio di una dichiarazione riepilogativa entro il 15 marzo 2026.

Dal 1° marzo 2026 le dichiarazioni H7 manterranno il pagamento periodico, mentre per le ordinarie H1 il contributo andrà versato immediatamente all'atto della pratica doganale.

Il codice tributo da utilizzare per la liquidazione del contributo in dichiarazione doganale H1 o per il pagamento con "A22" è il 159.

**Altri aspetti operativi**

Il contributo sarà riscosso all'importazione definitiva delle merci e dovrà essere versato dal dichiarante doganale o, in caso di rappresentanza indiretta, dal soggetto per conto del quale viene presentata la dichiarazione.

Inoltre, contributo non deve essere incluso nella base imponibile a fini Iva.

Si segnala che è allo studio un rinvio della disposizione in esame. Pertanto, seguiranno aggiornamenti non appena disponibili.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Annalisa Ghillani

**Parma**

+39 0521 237578  
Stradello Marche 6  
43121 Parma

**Langhirano**

+39 0521 853989  
Via XX Settembre 6  
43013 Langhirano, Parma

info@studiofurlotti.it  
studiofurlotti.it